

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

TITOLO 1

PIANO COMUNALE PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art.1 - Premessa

1) Allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi dei soggetti economici operanti sul territorio e per meglio valorizzare tutti i comparti economici che comunque rappresentano anche significative realtà occupazionali, l'Amministrazione Comunale ha provveduto a elaborare il regolamento in materia di pubbliche affissioni recuperando anche tutte le disposizioni in grado di assicurare un'accelerazione della procedura amministrativa finalizzata al rilascio dell'atto autorizzativo.

2) E' altresì importante rilevare come la pubblicità, influenzando direttamente il paesaggio circostante, costituisca, di fatto, un motivo d'arredo urbano capace, se validamente regolato, di migliorare l'immagine stessa della città. Da qui il presente Piano che ha lo scopo di individuare la tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e della loro collocazione sul territorio di questo Comune, tenendo conto delle particolari esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, della salvaguardia dei beni culturali ed ambientali, della viabilità cittadina, nonché dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici.

3) Tali norme hanno scopo di garantire, altresì, che gli impianti pubblicitari non creino pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto riguarda la circolazione veicolare che quella pedonale, nonché si pongano sul territorio comunale come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale, ma al contrario, ove possibile, diventino quali elementi di arredo, in particolar modo nelle immediate vicinanze degli edifici scolastici al culto e a quelli di uso pubblico.

Art.2 - Quadro normativo

Le norme contenute nel presente Piano s'integrano con quelle previste dal Regolamento comunale, dal Nuovo Codice della strada, dal d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e dal d.P.R. 16.9.1996, n.610.

Art.3 - Definizione di mezzi pubblicitari

1. S'intendono impianti o mezzi pubblicitari quei manufatti definiti dall'art.37 del d.P.R. 16.9.1996, n.610, che ha modificato l'art.47 del d.P.R. 16.12.1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada), che qui di seguito vengono elencati:

- a) **insegna di esercizio**: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce diretta;
- b) **cartello**: quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia per luce propria che per luce indiretta;
- c) **preinsegna**: la scritta in caratteri alfanumerici, completata da una freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su un manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede di svolgimento dell'attività, non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta;
- d) **manifesto**: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie e su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta;
- e) **striscione - locandina - stendardo**: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta;
- f) **Pensilina - Palina - Orologio - Transenna parapetonale - Cestino porta rifiuti - Contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani - Panchina, Gazebo e similari (con proprio supporto pubblicitario)**. Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di un servizio di pubblica utilità, rigidamente fissato al suolo, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari. Tali mezzi non devono contenere frecce di orientamento, compito demandato alle preinsegne.

Art.4 - Individuazione quantitativa degli impianti pubblicitari

Per la città di Mottola è consentita una superficie globale di mq. 288 di pubblicità.

Art.5 - Determinazione degli impianti privati

1) La determinazione degli impianti pubblicitari, da collocare sul territorio della città di Mottola, tiene conto degli impianti regolarmente autorizzati, degli impianti da delocalizzare che non rispondono alle norme del presente Piano, nonché di nuovi impianti da installare.

Art.6 - Individuazione degli impianti non compresi nel Piano

1) Non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente Piano, ma trovano in esso la loro disciplina per altri aspetti, le seguenti installazioni:

- a) Le installazioni pubblicitarie collocate all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi esercitata o comunque in qualche modo ad essa collegata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essa esercitata o comunque in qualche modo ad essa collegata;
- b) Gli impianti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle manifestazioni in programmazione;
- c) I manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- d) I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto collettivo;
- e) Le insegne di esercizio, le targhe e simili;
- f) L'installazione dei mezzi pubblicitari, luminosi e non, che diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, realizzati con le più recenti tecnologie, su proprietà privata, purché siano realizzati con sostegni non deteriorabili (escluso legno) di adeguata sezione si da consentire alle strutture la necessaria stabilità: la loro collocazione potrà essere consentita su terrazzi, a ridosso di pareti, mura di sostegno e di recinzione, comprese le recinzioni di cantiere e sarà esaminata di

volta in volta da apposita Conferenza di Servizio indetta dal Comune. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole espresso dalla stessa;

g) La pubblicità temporanea;

h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.

Art.7 - La pubblicità temporanea

1) Si intende impianto pubblicitario temporaneo, il manufatto che per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera non abbia carattere di oggettiva stabilità e che comunque sia di durata non superiore a mesi 3 per ciascuna autorizzazione;

2) Tale impianto può essere autorizzato unicamente durante il periodo dell'evento, manifestazione, iniziativa cui si riferiscono, oltre il periodo di 15 giorni antecedente gli eventi;

3) Il collocamento di tali impianti non potrà in ogni modo avere una durata complessiva superiore a 90 giorni solari.

Art.8 - Definizione del quadro di riferimento

1) Gli impianti pubblicitari, di cui all'art.3 del presente Piano, già collocati sul territorio comunale, dovranno adeguarsi sia alle norme fissate dai dd.PP.RR. 285/92 e 495/92, successivamente modificate con il d.P.R. 610/96, che ai principi sanciti dal presente Piano.

2) Le autorizzazioni amministrative per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari saranno rilasciate solo ed esclusivamente nel rispetto della normativa vigente, nonché a tutte le norme e condizioni del presente Piano.

TITOLO II

PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO

Art.9 - Perimetro del territorio urbano

Al fine del presente Piano il perimetro del territorio urbano, così come definito dal Codice della strada, coincide con il perimetro del territorio comunale, così come riportato nella planimetria allegata al presente Piano, che ne costituisce parte integrante. (Tavola 1) All. A.

Art.10 - Aree di categoria

Regolamento esistente Art. 21 che recita:

Suddivisione del territorio comunale

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 507/93, il territorio di questo comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato con Delibera di C.C. n. 41 del 10/06/1963 e precisamente come segue:

1^ Categoria:

Corso Vittorio Emanuele
Piazza Plebiscito
Corso Umberto
Piazza XX Settembre
Largo Rosario
Via Mazzini
Via S. D'Acquisto
Belvedere Amm. Luigi Sansonetti
Piazza Giosuè Carducci
Largo Chiesa

2^ Categoria:

Tutte le altre vie e spiazzi esistenti nel resto dell'abitato

3^ Categoria:

Sobborghi e frazioni di San Basilio

TITOLO III

GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA

Art.11 - Impianti destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale

1) Le affissioni di manifesti sugli impianti destinati alla pubblicità di natura commerciale devono essere effettuate, a cura del Comune o dal Concessionario, tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- a) rispettare l'ordine cronologico di precedenza risultante dal ricevimento della commissione;
- b) mettere a disposizione del privato l'elenco delle posizioni utilizzate, con il quantitativo dei manifesti affissi;
- c) comunicare al committente, entro dieci giorni dalla richiesta, l'eventuale mancanza di spazi disponibili, e predisporre il rimborso dell'imposta versata;
- d) rimborsare la metà dell'imposta versata, qualora il committente annulli la richiesta prima che sia stata disposta la relativa affissione;
- e) esporre le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alla pubblicità con l'indicazione delle categorie alla quale detti spazi appartengono ed il registro delle commissioni, al fine di consentire una pubblica consultazione.

Art.12 - Impianti destinati alla affissione di manifesti di natura istituzionale/sociale o privi di rilevanza economica

1) L'affissione di manifesti di natura istituzionale/sociale o, comunque, privi di rilevanza economica da effettuarsi su impianti, deve attenersi a quanto stabilito dal D.Lgs. n.507/93 e dal presente Piano.

TITOLO IV

UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA

Art.13 - Definizione delle strade

Ai fini del presente Piano le definizioni e classificazioni delle strade, nonché le denominazioni stradali e di traffico sono quelle definite dagli artt.2 e 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni

Art.14 - Collocazione di mezzi pubblicitari nell'ambito del territorio comunale

- 1) Lungo o in prossimità delle strade è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti;
- 2) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati nell'ambito del territorio comunale non devono superare la superficie netta di mq.6 (3x2), ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie netta di mq.20, salvo casi speciali che verranno esaminati da apposita Conferenza di Servizio indetta dal Comune. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole espresso dalla stessa.
- 3) Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, di cui all'art.3 del presente Piano, collocati lungo le strade urbane di scorrimento, così come definite dall'art.2 del Nuovo Codice della strada, deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) 8 mt. prima delle intersezioni;
 - b) 5 mt. dopo le intersezioni;
 - c) 10 mt. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d) 10 mt. dopo dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e) 8 mt. prima degli impianti semaforici;
 - f) 5 mt. dopo degli impianti semaforici;
 - g) 10 mt. prima dei segnali di indicazione;
 - h) 10 mt. dopo dei segnali di indicazione;

i) 2 mt. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;

j) 1,5 mt. dal limite della carreggiata;

l) 20 mt. dagli imbocchi delle gallerie.

4) Le distanze si applicano nel senso delle singole direzioni di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di impianti pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 1,5 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali;

5) Le distanze indicate al comma 3, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 1,5 mt. dal limite della carreggiata;

6) L'installazione di insegne di esercizio frontali collocate nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, è consentita purché sia posta ad un'altezza di mt. 2.50 dalla sede del marciapiede, e che la sporgenza dell'insegna non superi i 15 cm.;

7) Sono consentite le installazioni di insegne di esercizio a bandiera con sporgenze di 1/5 della sede stradale aventi un'altezza dal lato inferiore di mt. 4.10 su strade senza marciapiede e mt. 2.50 su strade con marciapiede.

8) Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari sono quelle previste dal precedente comma 3 - lett. i;

9) Per l'installazione di insegne non luminose o dotate di impianto di illuminazione (tipo croce rossa o verde) che rivestono carattere di pubblica utilità (Farmacie, Ambulatori e Posti di Pronto Soccorso), non si applicano le disposizioni previste dai precedenti commi 3 e 4.

Art.15 - Divieti

1) Ai fini del presente titolo è vietata l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, di cui all'art.3 del presente Piano, sul territorio comunale nei punti in appresso specificati:

a) In prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico - artistico (Centro Storico), ad eccezione delle insegne di esercizio e degli impianti di pubblico servizio, i quali dovranno avere caratteristiche compatibili con l'arredo urbano;

b) Su balconi e ringhiere;

c) Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;

d) Apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. Tale divieto non si applica a condizione che il veicolo non sia in movimento. Fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dall'Art.14.

e) Sullo spartitraffico avente una larghezza inferiore a 2 mt., ad eccezione se poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed avente una superficie non superiore a 2 mq. (2 x 1);

f) Che per dimensioni, forma e colori possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Art.16 - Presentazione della domanda

1) Il soggetto che intende collocare sul territorio comunale un impianto pubblicitario deve presentare al Comune di Mottola un'apposita domanda redatta in carta semplice;

2) La domanda per ogni singolo impianto pubblicitario deve essere indirizzata al Sig. Sindaco del Comune di Mottola – Tecnico-Urbanistico - e deve contenere la seguente documentazione:

a) L'indicazione della generalità del richiedente, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale o partita I.V.A.;

b) Planimetria redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale relativa alla posizione in cui si intende installare il mezzo pubblicitario, corredata da una foto dello stato dei luoghi (sono escluse insegne, targhe e simili);

c) Bozzetto del manufatto pubblicitario o del messaggio da esporre;

d) Nulla osta all'installazione del mezzo pubblicitario rilasciato dall'Ente proprietario (se trattasi di strade la cui proprietà sia di un Ente diverso dal Comune), dal proprietario dell'immobile e, dall'amministrazione del condominio (se trattasi di insegne, targhe e simili);

e) Copia dell'autorizzazione comunale (se trattasi di targhe mediche o paramediche).

Il richiedente è, comunque, tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari per l'istruttoria della domanda.

Art.17 - Istruttoria della domanda

1) Il Comune di Mottola una volta ricevuta la domanda presentata dal richiedente, provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art.8 della legge 8 giugno 1990, n.142;

2) Nella comunicazione devono essere indicati:

- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento promosso;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

3) Nei casi speciali, così come previsto dagli artt. 6), lettera F), e 14) - comma 2 - del presente Regolamento, la Conferenza di Servizio è convocata dal Responsabile del Procedimento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda. La Conferenza di Servizio sarà composta dal Dirigente del settore Tributi, o suo delegato, dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico, o suo delegato, che ne assume la presidenza, dal Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato, dal Responsabile della ditta che gestisce la riscossione ed accertamento dell'imposta, o suo delegato, e da un dipendente con le funzioni di segretario verbalizzante.

Le Deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dai componenti e sono vincolanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Art.18 - Richiesta documentazione integrativa

1) Nel caso in cui la domanda non sia corredata della documentazione prevista dal presente Piano, ovvero, nel caso in cui l'ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal responsabile del procedimento amministrativo, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda.

2) Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta entro trenta giorni, la domanda sarà archiviata senza alcun seguito amministrativo.

Art.19 - Conclusione del procedimento amministrativo

j) Il Comune di Mottola - Settore Tecnico - Urbanistico - a seguito del completamento dell'istruttoria, potrà definire il procedimento amministrativo con:

- a) il rilascio dell'autorizzazione amministrativa;

b) diniego debitamente motivato.

1) Il Comune di Mottola - Settore Tecnico - Urbanistico - entro trenta giorni successivi alla presentazione della domanda, concede o nega l'autorizzazione.

Art.20 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1) L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, pena la decadenza dell'autorizzazione, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio;

2) La collocazione del mezzo pubblicitario sarà verificata dal personale dell'Amministrazione Comunale per il corretto posizionamento dell'impianto, su comunicazione della ditta titolare dell'autorizzazione amministrativa;

3) Il titolare dell'autorizzazione ha obbligo di:

a) verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;

b) effettuare periodicamente gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;

c) adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune di Mottola sia al momento del rilascio dell'autorizzazione che a seguito di intervenute e motivate esigenze;

d) provvedere alla rimozione dell'impianto pubblicitario a seguito di rinuncia, e decadenza;

e) su ogni impianto pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

1) amministrazione rilasciante;

2) soggetto titolare;

3) numero dell'autorizzazione;

4) progressiva chilometrica del punto di installazione;

5) data di scadenza.

f) qualora risulti difficoltosa l'applicazione della targhetta, è ammesso che i dati identificativi sopra citati siano riportati con scritte a carattere indelebile;

g) la targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art.21 - Adeguamento degli impianti pubblicitari esistenti

1) Gli impianti pubblicitari non rispondenti alle disposizioni del presente Piano dovranno essere delocalizzati a spese della ditta che curerà le future installazioni.

2) Per lo spostamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). Gli impianti pubblicitari che non possono più essere ricollocati in un altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

Art.22 - Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 9 anni ed è rinnovabile alla scadenza per lo stesso periodo, previo rilascio di una nuova autorizzazione.

Art.23 - Cessazione dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione può essere revocata prima della scadenza per:
 - a) inadempienze degli obblighi da parte del titolare dell'impianto;
 - b) motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio comunale incompatibili con la permanenza dell'impianto;
 - c) formale rinuncia presentata dal titolare dell'impianto con la riconsegna dell'autorizzazione;
 - d) mancata corresponsione dell'imposta sulla pubblicità;
 - e) mancato utilizzo dell'impianto per un periodo superiore ad un anno.

Art.24 - Vigilanza

1. Il Comune di Mottola, mediante il proprio personale competente in materia di viabilità, e tenuto a vigilare sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento degli impianti pubblicitari, nonché sul loro stato di conservazione, sulla buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Art.25 - Sanzioni

1) L'installazione di un impianto pubblicitario collocato sul territorio comunale senza la prescritta autorizzazione costituisce una violazione al presente Piano ed è punibile con una sanzione amministrativa prevista dall'art.24 del D. Lgs. n.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) Ai sensi dell'art.3 e dell'art.52 del d.P.R. 26/10/72 n.639 e del d.P.R. 15/06/59 n.393, il Comune di Mottola dovrà altresì disporre la rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo, previa notifica del relativo provvedimento, ed in caso di inottemperanza nel termine fissato, procedere alla rimozione d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute, ferma restando la possibilità di effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.26 - Disciplina transitoria

1) Tutti gli impianti pubblicitari installati sul territorio comunale non rispondenti alle norme del presente Piano dovranno essere adeguati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano;

2) Le domande di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Piano, saranno esaminate secondo la predetta normativa e decisa con provvedimento espresso entro 90 giorni dalla suddetta data.

Art.27 - Disposizioni finali

1. Il Comune di Mottola si riserva la facoltà di modificare, integrare o aggiornare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Piano Generale.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Piano Generale, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento Comunale, nonché del D.L. n.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.28 – Entrata in vigore

Il Presente Piano Generale, una volta esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge 8.6.1990 n.142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni, entra in vigore dal primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI CARATTERISTICHE TECNICHE

CARTELLO

I cartelli devono essere costituiti da un telaio esclusivamente di forma rettangolare completato da una cornice di larghezza minima pari a 6 cm.

Il telaio deve avere una profondità inferiore a 10 cm. Nel caso di impianto non luminoso, mentre per un impianto con sistema di illuminazione non superiore ai 30 cm..

La cornice deve essere priva di spigoli vivi.

I materiali utilizzabili per la realizzazione dei cartelli sono l'acciaio per la struttura portante e per il telaio, l'alluminio per le finiture ed i rivestimenti e le cornici.

Materiali plastici quali il PVC sono ammessi per la cornice nel caso di impianti di dimensione dello spazio pubblicitario pari a 18 mq. (6 x 3).

Tutte le parti metalliche devono essere sottoposte ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Tutte le strutture devono essere calcolate secondo le vigenti normative.

I cartelli possono essere completati di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato.

Gli impianti di illuminazione potranno essere diretti (sistema interno al telaio) o indiretti (lampade poste superiormente al telaio) dovranno comunque essere completati di interruttore salvavita ed interruttori crepuscolare o a tempo.

L'illuminazione non può essere intermittente e l'intensità non può superare le 150 candele a mq. E, comunque, non può provocare abbagliamento.

La dimensione massima su un lato è determinata in mq. 18 (6 x 3), mentre sull'intero impianto è determinata in 36 mq.

Le distanze da rispettarsi per la collocazione dell'impianto sono riportate all'art.14 del presente Piano.

IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE

Gli impianti a messaggio variabile devono essere costituiti da un telaio rettangolare per supportare il sistema di variazione del messaggio.

Il telaio deve essere completato da una cornice di larghezza minima pari a 36 cm.

La cornice deve essere caratterizzata dall'assenza di spigoli vivi.

Il telaio la cui profondità non può superare i 30 cm., deve essere solidamente vincolato alla struttura portante che può essere costituita da uno o due montanti in modo tale che l'intradosso del telaio unito alla cornice disti almeno 220 cm. Dal piano di calpestio.

Non è ammesso il colore rosso e verde, nonché il loro abbinamento.

I materiali utilizzabili per la realizzazione dei cartelli sono l'acciaio per la struttura portante per il telaio, l'alluminio per le finiture ed i rivestimenti e le cornici.

I materiali plastici quali il PVC o simili sono ammessi per la cornice nel caso di impianti di dimensione dello spazio pubblicitario pari a 18 mq. (6 x 3).

Tutte le parti metalliche devono essere sottoposte ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Tutte le strutture devono essere calcolate secondo le vigenti normative.

Gli impianti a messaggio variabile possono essere completati di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato.

Gli impianti di illuminazione potranno essere diretti (sistema interno al telaio) o indiretti (lampade poste superiormente al telaio) dovranno comunque essere completati di interruttore salvavita ed interruttori crepuscolare o a tempo.

L'illuminazione non può essere intermittente e l'intensità non può superare le 150 candele a mq. E, comunque, non può provocare abbagliamento.

Gli impianti luminosi debbono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

La dimensione massima su un lato è determinata in mq. 18 (6 x 3), mentre sull'intero impianto è determinata in 36 mq.

Le distanze da rispettarsi per la collocazione dell'impianto sono riportate all'art.14 del presente Piano.

IMPIANTO DI ARREDO URBANO **“OROLOGIO”**

L'orologio dovrà essere costituito da un montante, la cui base a pianta esagonale, sarà completata da elementi di sezione circolare degradanti verso l'altro e lavorati a scanalature. Tra questi elementi costituenti il montante saranno interposti raccordi decorativi a tori e gole rovesciate.

Sul montante verrà inserito un cassonetto di forma rettangolare ad una altezza minima di 240 cm. Dal piano del calpestio, avente una dimensione massima di cm. 100 x 70 e di profondità di cm. 20, sul quale verrà fissata la base dell'orologio.

La colorazione ammessa è quella del GRIGIO TERRA OMBRA, GRIGIO MICACEO.
I materiali utilizzabili per la realizzazione degli orologi sono l'alluminio o la ghisa.

Tutte le strutture devono essere calcolate secondo le vigenti normative.

Il cassonetto pubblicitario potrà essere illuminato in modo diretto mediante un impianto con lampade fluorescenti e dovrà essere realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato.

La dimensione massima su di un lato è determinata in mq. 1 (1 x 1), mentre sull'intero impianto è determinata in mq. 2.

Le distanze da rispettarsi per la collocazione dell'impianto sono riportate all'art.14 del presente Piano.

IMPIANTO DI ARREDO URBANO "PALINA"

La palina è composta da un montante con sezione rettangolare caratterizzata da uno dei due lati più corti di forma arrotondata. Al montante dovrà essere ancorato il cassonetto di dimensioni massime 70 x 100 cm. Per l'inserimento delle indicazioni relative alle linee di trasporto ed uno per l'inserimento del messaggio pubblicitario. Il montante è completato alla base da uno zoccolo di protezione al sistema di ancoraggio al suolo.

I materiali utilizzabili per la realizzazione delle paline sono l'acciaio per il montante e lo zoccolo e il PVC per il cassonetto.

Tutte le parti metalliche devono essere sottoposte ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Tutte le strutture devono essere calcolate secondo le vigenti normative.

Il cassonetto pubblicitario potrà essere illuminato in modo diretto mediante un impianto con lampade fluorescenti e dovrà essere realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato.

La dimensione massima su di un lato è determinata in mq. 0,7 (cm. 70 x 100), mentre sull'intero impianto è determinata in mq.1,4.

Le distanze da rispettarsi per la collocazione dell'impianto sono riportate all'art.14 del presente Piano.

IMPIANTO DI ARREDO URBANO "TRANSENNA PARAPEDONALE"

Le transenne dovranno essere costituite da due montanti di sezione quadrata chiusi alla sommità da un elemento decorativo; ai montanti saranno collegate due traverse (inferiore e superiore) che potranno supportare il telaio completato da una cornice, per contenere lo spazio pubblicitario.

Le transenne potranno essere unite tra loro al fine di costituire una barriera continua.

La colorazione ammessa è quella del GRIGIO TERRA D'OMBRA, GRIGIO MICACEO.

I materiali utilizzabili per la realizzazione delle transenne sono l'acciaio per la struttura portante e per il telaio, l'alluminio per la cornice.

Tutte le parti metalliche devono essere sottoposte ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Non è previsto l'inserimento di impianti di illuminazione.

La dimensione massima di un lato è determinata in mq.1 /cm. 100 x 100), mentre per l'intero impianto è di mq.2.

La collocazione delle transenne può avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:

- a) altezza massima dal piano del calpestio (margine superiore) mt. 1.10;
- b) altezza minima dal piano del calpestio (margine inferiore) mt. 0.20;
- c) dal ciglio stradale mt.0.20;
- d) dagli edifici mt. 1.20.

IMPIANTO DI ARREDO URBANO "CESTINO PORTARIFIUTI"

Il cestino destinato alla raccolta di piccoli rifiuti cartacei sarà costituito da due fianchi su cui sono ancorate le traversine destinate a supportare sia il cestino che il telaio per lo spazio pubblicitario.

Il cestino dovrà essere incernierato su un fianco per consentire la rimozione del sacchetto porta rifiuti ancorato ad appositi ganci posti sul telaio

La colorazione ammessa è quella del GRIGIO TERRA D'OMBRA, MARRONE, GRIGIO E VERDE.

I materiali utilizzabili per la realizzazione del cestino sono l'acciaio per la struttura portante il vano raccogli rifiuti e per il telaio, l'alluminio per la cornice per contenere lo spazio pubblicitario.

Tutte le parti metalliche devono essere sottoposte ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Non è previsto l'ancoraggio al suolo e né l'inserimento di impianti di illuminazione.

La dimensione massima di un lato è determinata in mq. 0,7 (cm. 70 x 100) mentre sull'intero impianto è determinata in mq. 2.

Le distanze da rispettarsi per la collocazione dell'impianto sono riportate all'art.14 del presente Piano.